

Verbale di udienza

All'udienza del giorno 13 luglio 2018 davanti al Giudice Unico, dr. Silvana Oronzo, sono comparsi per la parte attrice l'avv. Tiri in sost. dell'avv. Comba e l'avv. [REDACTED] in sost. degli avv.ti [REDACTED] i quali concludono come segue:

parte attrice: per il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei riguardi dell'unica parte legittimata, la Banca Popolare di Vicenza il LCA, , accoglimento delle domande previa rimessione in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, con condanna alle spese come in atti;

parte convenuta: accogliersi l'eccezione proposta e dichiararsi estinto il giudizio, in via subordinata, previa rimessione in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, rigettarsi le domande attoree, vinte le spese.

Il GU

Si ritira in camera di consiglio ed all'esito dà lettura della sentenza alla presenza del solo avvocato di parte attrice.



Tribunale di Imperia

Sezione Civile

Il Giudice Unico, Dott.ssa Silvana Oronzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc nel proc. n. 162/2017 RGN promosso da:



██████████ elett. dom. presso lo studio dell'avv. Federico Comba del Foro di Imperia, che li difende e rappresenta per procura annessa all'atto di citazione,

ATTRICE

avverso

Intesa San Paolo spa, in persona del legale rappresentante, elett. dom. presso lo studio dell'avv. ██████████ del Foro di ██████████ difesa e rappresentata dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ del Foro di ██████████

CONVENUTA

OGGETTO: contratto mutuo bancario.

Esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ convenivano in giudizio Banca Popolare di Vicenza spa, in persona del legale rappresentante, per sentirla condannare alla restituzione di somme asseritamente percepite in modo indebito -in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario con la convenuta stipulato il 3 luglio 2013-, assumendo la nullità della clausola contrattuale inerente alla determinazione del TAEG; la Banca si costituiva negando ogni addebito e chiedendo rigettarsi la pretesa attorea; all'udienza ex art. 183 cpc le parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex comma 6 ma, prima della loro scadenza, il giudizio veniva interrotto, stante la sottoposizione della convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa come da decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, con decorrenza del 26 luglio 2017, data di notifica a parte attrice della dichiarazione dell'evento interruttivo.

Con ricorso depositato il giorno 19 agosto 2017 la difesa ██████████ chiedeva fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio nei confronti di Intesa San Paolo spa quale soggetto resosi cessionario del ramo di azienda della Banca Popolare di Vicenza, richiamando anche la

comunicazione della Banca d'Italia sulla successione senza soluzione di continuità della odierna convenuta, fra l'altro, nei giudizi pendenti.

Intesa San Paolo spa, costituitasi in giudizio, oltre a ricostruire i rapporti fra le parti ed a contestare nel merito ogni pretesa attorea, eccepiva preliminarmente l'estinzione del giudizio per non aver parte attrice provveduto alla riassunzione nei riguardi di Banca Popolare di Vicenza in LCA, in persona dei Commissari liquidatori, ricordando anche che l'omessa citazione del convenuto non era sanata dalla notificazione del ricorso al successore a titolo particolare, stante l'assenza di litisconsorzio necessario.

Alla luce di tale eccezione, avversata da parte attrice, è stata fissata l'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 *sexies* cpc e la causa è decisa come segue sulle conclusioni in atti formulate.

L'eccezione di estinzione è infondata e va pertanto disattesa, con conseguente prosecuzione del giudizio fra le parti attrice e la convenuta Intesa San Paolo spa quale cessionaria dei rapporti già esistenti con Banca Popolare di Vicenza spa.

La conclusione che precede discende dall'esame innanzitutto del D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito nella legge n. 121/2017, che, all'art. 3-*Cessioni* disciplina espressamente quali rapporti ed azioni siano esclusi dalle cessioni disposte dai commissari liquidatori delle banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa; fra questi vi sono –lett. c)– le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Deve quindi ritenersi che l'azione proposta dagli attori antecedentemente alla cessione –ed il relativo giudizio– non siano esclusi dal perimetro dell'attività facenti capo alla cessionaria.

Lo stesso contratto di cessione di azienda prevede che rapporti quale quello in essere fra gli attori e la Banca Popolare di Vicenza sia incluso nella cessione, il che implica che la cessionaria, odierna convenuta, sia legittimo contraddittore di parte attrice nel presente giudizio.

Si versa, in concreto, in un caso di successione a titolo particolare nel processo, regolata dall'art. 111 cpc, in particolare dal comma 3, in base al quale il processo che prosegue fra le originarie parti può anche vedere quale contraddittore il successore stesso se chiamato in causa, o intervenuto, con estromissione del dante causa.

Secondo la convenuta tuttavia la norma non sarebbe applicabile al caso in esame poiché Banca Popolare di Vicenza in LCA non è stata citata nel presente giudizio, con conseguente estinzione per inattività della parte nel termine di legge.

Si dissente da tale prospettazione per vari ordini di ragioni:

innanzitutto, il termine di tre mesi per la riassunzione in caso di interruzione del giudizio è rispettato se entro tale lasso temporale sia stato depositato il relativo ricorso presso la cancelleria del giudice; eventuali carenze di notificazione o la non corretta individuazione del soggetto legittimo contraddittore comportano l'integrazione del contraddittorio ma non automaticamente l'estinzione (cfr. Cass. 2174/2016);

in secondo luogo, va considerato che l'eventuale assegnazione di termine per integrare il contraddittorio nei riguardi di Banca Popolare di Vicenza in LCA, in persona dei commissari liquidatori, porterebbe poi ad un'inevitabile una pronuncia in rito di improcedibilità, derivante non solo dalla disciplina della procedura concorsuale in essere ma anche dal disposto del richiamato decreto legge n.99 che ha espressamente previsto quali rapporti facciano capo alla cedente e quali alla cessionaria. Sussiste quindi identità fra titolarità del rapporto sostanziale e di quello processuale che consente la corretta partecipazione al giudizio dell'odierna convenuta;

in terzo luogo, va ricordato che il disposto dell'art. 111 comma 3 cpc va letto unitamente alle norme inerenti al procedimento concorsuale e che sotto tale profilo la Corte di Cassazione ha ritenuto equiparabile alla chiamata in causa del successore a titolo particolare la riassunzione nei riguardi della sola parte cessionaria, proprio in materia di cessione di

azienda bancaria, con conseguente adeguato impulso processuale ad opera di parte attrice (sul punto si richiama Cass. n. 10456/2014).

Alla luce di quanto precede l'eccezione va rigettata ed il giudizio può proseguire fra le attuali parti. Spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'eccezione di estinzione del giudizio proposta da Intesa San Paolo spa, in persona del legale rappresentante;
dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.

Imperia, 13 luglio 2018

IL GU

Dott.ssa Silvana Oronzo